



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito nella legge 29 giugno 2022, n. 79.

approvato nella seduta plenaria n. 106 del 21/06/2023

tenutasi in modalità telematica

Premessa

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), richiamando quanto già espresso in precedenti pareri, ribadisce, ai fini di un autentico esercizio del diritto di istruzione nel sistema scolastico pubblico, oltre che l'urgenza di una straordinaria fase di reclutamento, la centralità e l'importanza della formazione iniziale del personale docente.

Il CSPI, in quest'ottica, ha ripetutamente sollecitato il Ministero dell'Istruzione ad individuare un percorso di reclutamento omogeneo e univoco e a definire, quindi, un sistema ordinario che dia ai candidati certezze di programmazione per la preparazione, anche al fine di approdare a una riforma del reclutamento che metta al centro la formazione con percorsi abilitanti strutturati e stabili al fine di assicurare preparazione adeguata alle necessità formative degli studenti.

Lo schema di decreto in esame, in coerenza con le azioni previste dal PNRR e in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, nonché dell'articolo 13 e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prova a dare una risposta a questa esigenza. In tal senso, il provvedimento definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, ivi inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il testo determina, altresì, i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa, i requisiti dei centri multidisciplinari individuati dalle istituzioni della formazione superiore, le modalità organizzative, i costi massimi da sostenere a carico degli interessati, i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale al fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il CSPI valuta nel complesso con apprezzamento la declinazione puntuale degli obiettivi formativi minimi finalizzati a definire i percorsi di formazione iniziale, in coerenza con il profilo professionale e con le indicazioni europee, in modo da garantire uniformità su tutto il territorio nazionale. Il CSPI, in particolare, apprezza, in merito alle modalità di realizzazione dei percorsi di formazione iniziale, il richiamo allo svolgimento in presenza come previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo, proprio per garantire una didattica attiva e laboratoriale, in modo che, sperimentando direttamente, i docenti possano utilizzare queste modalità con gli studenti. Il CSPI auspica che l'impianto qualitativo proposto possa essere mantenuto e diventi sistema di riferimento anche in relazione a futuri provvedimenti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI, a fronte della necessità già rilevata di una riforma qualificata e urgente del sistema di reclutamento e formazione nella scuola, rileva che non sono stati destinati specifici finanziamenti per i percorsi, che assicurino un'offerta formativa di corsi abilitanti più ampia e di qualità sull'intero territorio nazionale, anche prevedendo investimenti dedicati e mirati alla strutturazione di un'organizzazione universitaria a supporto della formazione iniziale dei docenti. Si rileva altresì l'importanza di prevedere facilitazioni e borse di studio per garantire il diritto allo studio con la possibilità di accesso a tutte e a tutti a fronte di costi (€ 2.500) che, senza un intervento perequativo, possano non essere alla portata di tutti gli aspiranti che vogliono diventare insegnanti.

Il CSPI apprezza, in coerenza con la norma originaria, la presenza significativa di tirocinio diretto e la previsione di percorsi specifici per coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, seppure con percentuali ridotte rispetto al fabbisogno anche perché la procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune (Decreto n. 497 pubblicato nella G.U. n. 34 del 28.4.2020) non è stata portata a termine.

Il CSPI giudica positivo che si confermi l'accesso ai percorsi abilitanti semplificati per i docenti che intendano acquisire un'ulteriore abilitazione, anche se i posti a loro assegnati rientrano in una quota di riserva e nel contingente del fabbisogno, limitando di fatto la possibilità di un accesso più ampio.

Il CSPI auspica che il Ministero dell'Istruzione individui modalità che siano omogenee e univoche per la definizione del fabbisogno e la predisposizione dell'offerta di percorsi in modo da assicurare l'esigenza di formazione per tutti coloro che sono interessati ad abilitarsi.

Il CSPI rileva, inoltre, la criticità relativa alle modalità, in capo ai Centri, di programmazione degli accessi in caso di eccedenza di domande rispetto all'offerta universitaria e accademica e propone che l'individuazione dei criteri di precedenza nelle ammissioni sia affidata al Ministero dell'Istruzione, diretto responsabile della programmazione e delle esigenze di personale nell'ambito del funzionamento del sistema scolastico, in modo da poter mitigare la complessità verificatasi negli anni precedenti in merito al disequilibrio tra esigenza di posti nelle scuole e disponibilità delle Università a erogare corsi.

Il CSPI, riguardo all'organizzazione interna dei Centri, auspica un'ampia partecipazione alla *governance*, prevedendo anche le rappresentanze elettive all'interno degli organismi che hanno compiti decisionali, in particolare per studenti e personale docente e tecnico-amministrativo.

Il CSPI auspica, pertanto, un equilibrio nel Centro tra componenti universitari e accademici e membri della scuola, e non solo dell'amministrazione scolastica, per dare concretezza all'interazione tra scuole e università, condizione per una reale condivisione dei percorsi formativi che possano arricchire entrambe le istituzioni garantendo crescita e innovazione per la professionalità docente.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI rileva che nell'Allegato 4, sezione "tirocinio indiretto", non si fa menzione dell'articolo 7, punto 3, del punto 2 dell'art. 9 e dell'art. 13 del DPCM dove si ricorda che *"la prova scritta"* richiesta ai candidati *"consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio"*. Si ritiene importante che sia esplicitata la prova scritta anche nell'Allegato 4.

Il CSPI, inoltre, rileva alcuni aspetti problematici relativi alla definizione e retribuzione del tutor. Al comma 1 dell'art. 10 si afferma che la figura del tutor è ricoperta dai docenti in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado. Sono quindi definite due tipologie di tutor, tutor coordinatore e tutor dei tirocinanti, con compiti diversificati a seconda se tale figura opera nei Centri o nelle istituzioni scolastiche, aggiungendo che *"l'incarico di tutor è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'articolo 2-bis, comma 7, del Decreto legislativo"* (Dlgs 59/2017). In realtà la norma citata non definisce né i criteri di selezione né i limiti del contingente, ma rinvia a sua volta ad un ulteriore decreto da definire da parte del Ministro dell'Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Università e della Ricerca e dell'Economia e delle Finanze. Rispetto alla retribuzione, la medesima norma afferma che *"per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"*, ma non sono esplicitate a quale finalità siano destinate queste risorse. In particolare non si chiarisce se siano dedicate alla retribuzione dei tutor coordinatori, dei tutor dei tirocinanti o di entrambe, trascurando infine di definire le modalità e la misura.

Rimane peraltro irrisolta la questione relativa al riconoscimento economico per i tutor che accolgono gli aspiranti nelle scuole per il tirocinio, situazione che continua a porre problemi anche per i tutor nella scuola dell'infanzia e primaria in quanto sia la quantificazione sia le risorse sono definite da ciascuna realtà scolastica e sono prelevate dal Fondo dell'Istituzione per un'attività che non ricade sulla scuola accogliente.

Il CSPI, infine, segnala il fatto che le risorse sopra quantificate, nell'immediato sono attinte dal *"Fondo per interventi strutturali di politica economica"* (articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282/2004), mentre dal 2025 saranno prelevate dal fondo destinato alla card-docente (articolo 1, comma 123, legge n. 107/2015), penalizzando, di fatto, il finanziamento delle attività di aggiornamento di tutto il personale docente. Il CSPI auspica che le criticità segnalate, relative al decreto legislativo n. 59/2017, trovino soluzione attraverso integrazioni dello schema di decreto.

Il CSPI, in relazione ai tempi di attuazione del provvedimento in esame, indicati all'articolo 4, commi 6-9, teme un possibile tardivo avvio dei percorsi. In considerazione delle tempistiche previste, infatti, detti percorsi potrebbero essere attivati presumibilmente entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto. Dal momento che in prima applicazione (a.a. 2023/2024) i corsi abilitanti dovranno terminare entro il 31 maggio 2024, al fine di scongiurare possibili riduzioni che andrebbero a detrimento della qualità della formazione, il CSPI auspica un'abbreviazione dei tempi riservati agli adempimenti iniziali.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI segnala la necessità di inserire nel testo del DPCM il rinvio ad un provvedimento specifico, da concordare con l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, che definisca le modalità di accreditamento dei percorsi universitari abilitanti di formazione iniziale per i futuri docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano.

Il CSPI, pur consapevole di quanto previsto dal *“decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”* che regola il sistema di valutazione del sistema universitario e le sue tempistiche, auspica un monitoraggio intermedio rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, dello schema di decreto in esame, vista la novità introdotta e la durata annuale dei percorsi.

Il CSPI, oltre a quanto proposto in premessa, esprime le seguenti specifiche richieste di integrazione, soppressione e modifica nell'articolato.

Testo del decreto	Proposta di modifica/Osservazioni
Il Ministro	
<p>VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;</p> <p>VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’articolo 44, concernente “Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie”, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, la definizione di alcuni profili applicativi del medesimo art. 44;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;</p> <p>VISTA legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l’articolo 39, recante “Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time”;</p> <p>VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, e in particolare l’articolo 1, comma 632;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’art. 5, comma 1, lett. a), della legge 30.12.2010, n. 240”;</p> <p>VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in particolare l’articolo 1, commi da 115 a 120;</p>	



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, comma 180 e comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare gli articoli 2-bis, 2-ter, l’articolo 13 e l’articolo 18-bis;</p> <p>VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e in particolare l’articolo 6;</p> <p>VISTO il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012, recante “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio”;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, (n. 616), recante “Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 gennaio 2018, (n. 18), recante “Riordino dei corsi di diploma accademico di secondo livello ordinamentali di didattica della musica e dello strumento”;</p> <p>CONSIDERATO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 – Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;</p> <p>RITENUTO di procedere all’attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca</p>	<p>Il CSPI propone di integrare le premesse con la consueta formulazione come di seguito riportata:</p> <p>VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 106 del 21/06/2023;</p> <p>RITENUTO di accogliere le proposte di modifica formulate dal CSPI, che...</p> <p>RITENUTO di non accogliere...;</p>
<p>DECRETA</p>	



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p style="text-align: center;">Articolo 1 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto per:</p> <p>a) “Decreto legislativo” si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;</p> <p>b) “Profilo” si intende il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e gli standard professionali minimi riferiti alle medesime competenze;</p> <p>c) “Università” si intendono le istituzioni universitarie accreditate;</p> <p>d) “Istituzioni AFAM” si intendono le istituzioni facenti parte del Sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;</p> <p>e) “CFU” e “CFA” si intendono i crediti formativi universitari e i crediti formativi accademici;</p> <p>f) “Classi di concorso” si intendono le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e ai successivi decreti di revisione periodica;</p> <p>g) “Centro” si intende il centro multidisciplinare individuato dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;</p> <p>h) “USR” si intende l’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente;</p> <p>i) “ANVUR” si intende l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all’articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76;</p> <p>l) “E-portfolio” si intende il portfolio professionale, in formato digitale, di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione 16 agosto 2022 (n. 226);</p> <p>m) “percorso universitario e accademico di formazione iniziale” si intende il percorso di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado erogato dalle università e dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 (Oggetto)</p> <p>1. Il presente decreto definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnicopratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell’articolo 13 e dell’articolo 18-bis del Decreto legislativo, e determina i criteri e i contenuti dell’offerta formativa, i requisiti dei</p>	



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>Centri, le modalità organizzative, i costi massimi a carico degli interessati, i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale, al fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le relative classi di concorso.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 3 (Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e standard professionali minimi)</p> <p>1. Il percorso di formazione iniziale, di selezione e prova, in cui si articola il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato dei docenti, è complessivamente volto a sviluppare e accertare, nei docenti abilitati, le competenze e le capacità di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo, le quali, unitamente agli standard professionali minimi riferiti alle medesime competenze e capacità, costituiscono il Profilo di cui all'allegato A al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 (Requisiti e procedura di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale)</p> <p>1. I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono soggetti all'accreditamento iniziale e periodico, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato su parere conforme dell'ANVUR, sulla base dei requisiti e della procedura di cui al presente articolo.</p> <p>2. Ai fini dell'accreditamento dei percorsi di formazione iniziale sono verificati i requisiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 10.</p> <p>3. Sono requisiti di sede:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la delibera di costituzione del Centro e la designazione del relativo coordinatore;b) la costituzione della Giunta del Centro, di cui fanno parte il coordinatore del Centro e i Direttori di cui al comma 4, lettera c). <p>4. Sono requisiti dei percorsi di formazione iniziale:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la delibera di istituzione e la denominazione del percorso formativo;b) il parere favorevole dell'USR, che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;c) l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della Istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze in uno degli ambiti di pertinenza del percorso;d) l'offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A al presente decreto;	



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>e) l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha individuato il Centro, i quali sono individualmente responsabili di almeno sei CFU o CFA riservati alla didattica frontale ovvero laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di Centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e delle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione;</p> <p>f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione;</p> <p>g) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili.</p> <p>5. Se il Centro è costituito in forma aggregata tra più Università o tra più Istituzioni AFAM ovvero tra Università e Istituzioni AFAM, è sottoscritto un protocollo d'intesa contenente l'indicazione dell'istituzione capofila, alla quale spetta di attestare il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.</p> <p>6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto, l'ANVUR pubblica le Linee guida per la valutazione dei requisiti di cui al comma 4, lett. da c) a g).</p> <p>7. Le istanze delle Università e delle Istituzioni AFAM di attivazione dei percorsi formativi sono trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca e all'ANVUR.</p> <p>8. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro dieci giorni dalla data di ricezione delle istanze, verifica l'ammissibilità delle medesime in ordine ai requisiti di cui al comma 3, al comma 4, lettere a) e b), nonché al comma 5.</p> <p>9. Entro i quaranta giorni successivi alla verifica di ammissibilità di cui al comma 8, l'ANVUR esprime parere motivato in ordine ai requisiti di cui al comma 4, lettere da c) a g), avvalendosi della collaborazione degli organi di valutazione interna delle Università o Istituzioni AFAM. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro i successivi dieci giorni.</p> <p>10. L'ANVUR, anche avvalendosi dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, svolge un'attività di monitoraggio e di valutazione periodica, almeno quinquennale, finalizzata all'accreditamento periodico dei percorsi di formazione iniziale. L'attività di cui al presente comma verifica la</p>	<p>Art. 4, c. 4, lett. e) - Per rendere più sostenibile l'attivazione dei percorsi formativi, specie in fase iniziale, anche in coerenza con le aggregazioni previste dagli allegati al provvedimento in esame, il CSPI propone di modificare il punto e) sostituendo la parola "quattro" alla parola "sei":</p> <p>e) l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha individuato il Centro, i quali sono individualmente responsabili di almeno quattro CFU o..</p>
---	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi e la coerenza della 5 prova finale con il Profilo di cui all'allegato A. Tali verifiche possono essere svolte anche con visite in loco a campione effettuate da esperti esterni, in particolare nel corso della prova finale di cui all'articolo 9, anche in collaborazione con la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis del Decreto legislativo. L'attività di valutazione periodica è, altresì, effettuata nell'ambito dell'accreditamento periodico della sede di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.</p> <p>11. Ai fini dell'accreditamento periodico, l'ANVUR si basa anche sui dati, per ogni Centro, relativi al tasso di superamento del concorso e dell'anno di prova da parte degli studenti abilitati, trasmessi dal Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Modalità di organizzazione dei percorsi di formazione iniziale)</p> <p>1. Le Università e le Istituzioni AFAM, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare, individuano i Centri.</p> <p>2. Con modalità definite dai regolamenti, le Università e le Istituzioni AFAM costituiscono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) un organo deliberante del Centro, formato dai componenti della Giunta, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nonché da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'USR;b) un consiglio didattico per ogni percorso di formazione iniziale, composto da professori universitari o docenti delle Istituzioni AFAM responsabili della didattica del percorso formativo, da docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio e da una rappresentanza degli studenti. <p>3. Ai Centri compete:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale anche in forma aggregata da parte dei Centri, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;c) la verifica della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;d) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.	<p>Art. 5, c. 2 - Il CSPI suggerisce la seguente integrazione: "Con modalità definite dai regolamenti, garantendo una partecipazione anche elettiva alla governance, le Università e le Istituzioni AFAM costituiscono...".</p>



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>4. Il consiglio didattico di cui al comma 2, lettera b):</p> <ul style="list-style-type: none">a) individua le attività formative funzionalmente correlate al Profilo di cui all'allegato A e ai risultati di apprendimento degli studenti;b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il Profilo di cui all'allegato A;c) propone ai dipartimenti delle Università e delle Istituzioni AFAM, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti, l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi di cui all'articolo 4. <p>5. Le attività formative dell'area delle scienze dell'educazione, sulla base delle deliberazioni adottate dai Centri in concorso con i consigli didattici, possono essere condivise tra più classi di abilitazione di area scientifico-disciplinare omogenea, sulla base delle caratteristiche delle singole classi di concorso, nel rispetto dei requisiti dei percorsi di cui all'articolo 4.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 6 (Fabbisogno di insegnanti e attivazione dei percorsi di formazione iniziale)</p> <p>1. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all'estero.</p> <p>2. Il fabbisogno di cui al comma 1 è stimato, per classe di concorso, tenuto conto:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;b) del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;c) dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all'estero;d) delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilità di determinazione entro il termine previsto dal comma 3, in una maggiorazione fino al 30 per cento del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b).	



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>3. Il Ministero dell'istruzione e del merito comunica al Ministero dell'università e della ricerca, entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale individuato ai sensi dei commi 1 e 2. Con il decreto che dispone l'accreditamento, è autorizzata l'istituzione dei percorsi di formazione iniziale da parte delle Università e delle Istituzioni AFAM. Le Università e le Istituzioni AFAM, secondo le modalità definite dal Ministero dell'università e della ricerca, indicano, in un'apposita banca dati, il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso, sulla base del fabbisogno di cui al comma 1.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ogni anno, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno di cui al comma 1, nonché del potenziale formativo indicato dalle Università e dalle Istituzioni AFAM ai sensi del comma 3. Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le Università e le Istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l'accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal Ministero dell'università e della ricerca. L'offerta formativa complessiva delle Università e delle Istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati idoneo, a seguito della selezione delle procedure concorsuali, a costituire un contingente di insegnanti adeguato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del Sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso.</p>	<p>Art. 6, c. 4 - Il CSPI, al fine di contemperare le disponibilità degli Atenei con le esigenze di formazione di personale abilitato da parte del Ministero dell'Istruzione, propone la seguente riformulazione del secondo periodo:</p> <p>“Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le Università e le Istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l'accesso a tali percorsi, all'interno dei limiti dei propri parametri di sostenibilità, con le modalità individuate dal Ministero dell'università e della ricerca, sulla base di criteri definiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.”</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 (Contenuti e strutturazione dell'offerta formativa)</p> <p>1. I percorsi di formazione iniziale di cui al presente decreto sono svolti con le modalità di cui all'art. 2-bis, comma 1, del Decreto legislativo.</p> <p>2. L'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale, strutturata sulla base del Profilo di cui all'allegato A, si compone di non meno dei sessanta CFU o CFA individuati dall'allegato 1 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.</p> <p>3. Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore. In ogni caso, il tirocinio, con l'affiancamento dei tutor di cui all'articolo 10, prevede la compilazione e la discussione dell'E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.</p>	



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

4. Possono accedere all'offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto legislativo.

5. Possono, altresì, accedere all'offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto legislativo. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l'accesso è subordinato al conseguimento di centottanta CFU. Ferma restando l'iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, l'offerta formativa di cui al presente comma è fruita in forma aggiuntiva rispetto alle attività formative curricolari, fermi restando il rispetto degli obiettivi formativi specifici dei medesimi corsi di studio e il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei relativi ordinamenti didattici, se i margini di flessibilità per le discipline di base e per le discipline affini e integrative dei relativi piani di studio lo consentono. I Centri individuano le modalità di attuazione del presente comma.

6. I Centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 4, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel Profilo di cui all'allegato A.

7. I vincitori del concorso che non hanno l'abilitazione all'insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo, devono conseguire, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto legislativo, trenta dei complessivi CFU o CFA del percorso di formazione iniziale, con oneri a proprio carico. I contenuti e gli obiettivi dell'offerta formativa di cui al 8 presente comma sono individuati nell'allegato 2 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante ed essenziale. I soggetti di cui al primo periodo, acquisiti i trenta CFU o CFA, sostengono la prova finale con le modalità di cui all'articolo 9.

8. Per l'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale, ai sensi dall'articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 60 per cento.

Art. 7, c. 8 - Il CSPI, in coerenza con gli attuali corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, propone di modificare come segue:

“8. Per l'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale, ai sensi dall'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al **70 per cento per ogni specifica attività formativa**”.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p style="text-align: center;">Articolo 8 (Riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici)</p> <p>1. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all'articolo 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l'offerta formativa è definita dall'allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.</p> <p>2. I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo di cui all'allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida di cui all'allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.</p>	<p>Art. 8, c. 1 - Il CSPI per maggiore chiarezza propone la seguente integrazione del primo periodo: "1. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all'articolo 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto".</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 (Modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico)</p> <p>1. La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l'acquisizione delle competenze professionali del Profilo di cui all'allegato A al presente decreto.</p> <p>2. La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio diretto e indiretto svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova di cui al presente comma è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.</p> <p>3. Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la lezione simulata ha una durata massima di quarantacinque minuti e consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un'attività didattica innovativa, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.</p>	<p>Il CSPI propone che le prove finali siano definite in modo maggiormente dettagliato per garantire omogeneità tra i percorsi formativi e la verifica degli standard professionali di cui all'Allegato A.</p>



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>4. Per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto legislativo, la prova scritta di cui al comma 2 consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione, fermo restando quanto disposto dal comma 3. 9</p> <p>5. La commissione giudicatrice della prova finale è costituita da due professori delle Università o docenti delle Istituzioni AFAM appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di presidente, nonché da un componente designato dall'USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di cui all'articolo 10.</p> <p>6. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.</p> <p>7. Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.</p>	<p>Art. 9, c. 8 - Il CSPI propone all'Amministrazione di valutare l'inserimento di un ulteriore comma aggiuntivo:</p> <p>8. Il profilo di cui all'allegato A e gli obiettivi minimi di cui all'allegato 1 rappresentano i parametri da utilizzarsi per il riconoscimento delle abilitazioni conseguite all'estero, per la predisposizione delle eventuali misure compensative e per la valutazione del tirocinio di adattamento.</p>
<p>Articolo 10 (Tutor)</p> <p>1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. L'incarico di tutor è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'articolo 2-bis, comma 7, del Decreto legislativo.</p> <p>2. Al tutor coordinatore e al tutor dei tirocinanti sono affidati, rispettivamente, i compiti di cui ai commi 3 e 4.</p>	<p>Il CSPI auspica che le criticità segnalate in premessa relative alla definizione e retribuzione del tutor, trovino soluzione attraverso integrazioni del provvedimento in esame.</p>



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>3. Il tutor coordinatore:</p> <ul style="list-style-type: none">a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e formalizza il progetto di tirocinio dei singoli studenti;b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe. <p>4. Il tutor dei tirocinanti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;b) accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. <p>5. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del Centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno e rinnovabile, non consecutivamente, per una volta. Ai docenti che assumono l'incarico di tutor coordinatore è concesso, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.</p> <p>6. I Centri, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettuano ogni anno una verifica delle capacità di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;c) gestione dei rapporti con l'Università o l'Istituzione AFAM;d) gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie; <p>7. I Centri possono predisporre per i tirocinanti questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari di cui al presente comma sono pubblicati dai Centri.</p>	<p>Art. 10, c. 5 - Al fine di garantire la continuità con il contesto scolastico di appartenenza, il CSPI propone di valutare tempi e modalità per l'espletamento della funzione di tutor coordinatore in moda da favorire la disseminazione dell'esperienza svolta in ambito universitario e mantenere il collegamento con l'istituzione scolastica.</p>
---	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p style="text-align: center;">Articolo 11 (Elenco regionale delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio)</p> <p>1. Lo svolgimento delle attività di tirocinio è disciplinato da apposite convenzioni stipulate dai Centri con le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accreditati ai sensi del comma 3.</p> <p>2. L'USR predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni di cui al comma 1, recante, per ciascuna di esse, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato idonei a svolgere il compito di tutor dei tirocinanti, con il rispettivo curriculum vitae;b) piano di realizzazione e inserimento delle attività di tirocinio attivo nell'attività delle istituzioni di cui al comma 1;c) precedenti esperienze di tirocinio diretto e indiretto e di didattica innovativa verificata e valutata;d) eventuali dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;e) eventuale partecipazione delle istituzioni di cui al comma 1 alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;f) presenza di laboratori attrezzati, anche sotto il profilo dell'innovazione digitale;g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni di cui al comma 1. <p>3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti i criteri per l'accreditamento delle istituzioni di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.</p> <p>4. L'USR verifica la corretta applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 nonché la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 12 (Costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali)</p> <p>1. I costi massimi, pari a euro 2.500, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale, corrispondenti a non meno di sessanta CFU o CFA, sono posti a carico dei partecipanti, ivi compresi coloro che vincono il concorso ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, primo periodo, del Decreto legislativo.</p>	<p>Il CSPI propone di prevedere una riduzione complessiva dei costi e comunque di adeguare le esenzioni dal pagamento almeno per gli studenti che ne fruiscono da iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di studio di accesso all'insegnamento.</p>



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>2. I costi massimi, pari a euro 2.000, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale sono posti a carico degli studenti che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto legislativo, degli studenti di cui all'articolo 7, comma 6, dei vincitori del concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto legislativo, nonché di coloro che abbiano conseguito ventiquattro CFU o CFA in base al previgente ordinamento.</p> <p>3. I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.</p> <p>4. I costi massimi di cui al presente articolo sono aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 13 (Regime transitorio)</p> <p>1. In sede di prima applicazione, i percorsi di formazione accreditati ai sensi dell'articolo 4 si concludono, con le modalità di cui all'articolo 9, entro il 31 maggio 2024.</p> <p>2. L'offerta formativa di trenta CFU o CFA di cui all'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, del Decreto legislativo, è definita dall'allegato 3 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale. In sede di prima applicazione, l'offerta formativa di cui al presente periodo si conclude entro il 28 febbraio 2024.</p> <p>3. L'offerta formativa di trenta CFU o CFA di cui articolo 18-bis, comma 3, secondo periodo, del Decreto legislativo, è definita dall'allegato 4 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.</p> <p>4. L'offerta formativa di complessivi trentasei CFU o CFA per i vincitori del concorso a cui partecipano ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, ultimo periodo, del Decreto legislativo, è definita dall'allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.</p> <p>5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la prova finale si svolge con le modalità di cui all'articolo 9.</p> <p>6. Coloro che sono titolari di contratti di docenza presso una istituzione scolastica statale o scuola paritaria ovvero nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni possono accedere, per i primi tre cicli, ai percorsi relativi alla propria classe di concorso di cui al presente decreto, nei limiti della riserva di posti che è pari, per il primo ciclo, al 40 per cento, e, per il secondo e il terzo ciclo, al 30 per cento dell'offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o Istituzione AFAM.</p>	<p>Art. 13, c. 6 - In considerazione dell'attuale significativo ricorso ai contratti a tempo determinato, il CSPI propone, oltre ad un chiarimento relativo alla platea degli aspiranti, che sia integrato il comma come segue: "Nel limite della predetta quota di riserva, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di accesso ai percorsi del personale di cui al periodo precedente, anche prevedendo forme di graduazione sulla base di titoli e servizi.</p>



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>Articolo 14 (Disposizioni finanziarie)</p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p>Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana</p>	
<p>Allegato A Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi</p>	<p>Proposta di modifica/Osservazioni</p>
<p>1. Premessa</p> <p>La definizione delle competenze professionali del Profilo conclusivo del docente abilitato richiede, come presupposto, l'analisi di tre condizioni.</p> <p>La prima condizione afferisce alla presenza di una motivazione alla base della relazione "magisteriale" con gli studenti, ognuno con i propri tratti di unicità e di originalità.</p> <p>La seconda condizione attiene alla consapevolezza che le competenze si perfezionano solo se si esercitano in contesti reali e a seguito di riflessione, anche attraverso il dialogo e il confronto con colleghi più esperti.</p> <p>La terza condizione riguarda la predisposizione intellettuale ed emotiva a sostenere e orientare tutti, nessuno escluso, alla scoperta dei propri talenti e delle proprie vocazioni. Nelle relazioni educative è indispensabile sostenere lo sviluppo e la crescita di ogni studente, credendo fortemente nelle possibilità di miglioramento e di piena inclusione.</p> <p>I tre presupposti sopra delineati costituiscono il modello ispiratore sul quale è strutturato il profilo professionale del docente, tenuto conto degli standard professionali, improntato alla scoperta delle strategie, delle tecniche e dei contesti relazionali interpersonali che permettono ad ogni studente di migliorare e migliorarsi.</p>	<p>Il CSPI propone le seguenti modifiche/riscritture.</p> <p>La definizione delle competenze professionali del Profilo conclusivo del docente abilitato richiede, come presupposto, tre condizioni.</p> <p>La prima condizione afferisce alla presenza di una motivazione alla base della professione di insegnante, della sua funzione di guida e magistero e di costruttore di buone relazioni educative con gli studenti, ognuno con i propri tratti di unicità e di originalità.</p> <p>La terza condizione riguarda la predisposizione intellettuale ed emotiva degli insegnanti a sostenere e orientare tutti alla scoperta dei propri talenti e delle proprie potenzialità.</p>



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

2. Il Profilo professionale del docente abilitato

Il Profilo professionale del docente abilitato descrive le competenze educative, disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di osservazione, valutazione, documentazione, innovazione e ricerca, tra loro correlate e interagenti, che tengano conto anche delle diverse fasi di crescita e di maturazione dei discenti. In particolare, il Profilo risponde all'esigenza di garantire il rispetto del principio dell'unitarietà della funzione docente.

Il docente abilitato assume la responsabilità educativa di promuovere la partecipazione attiva e critica dei discenti nel percorso di costruzione del sé, nelle relazioni con gli altri e con il sapere. Inoltre, consolida situazioni esperienziali interpersonali, didattico-organizzative e ordinamentali basate su relazioni di fiducia, libertà e responsabilità. Rivolge particolare attenzione agli allievi con disabilità e agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) attraverso un insegnamento personalizzato e flessibile. Valorizza il proprio "agire" per promuovere l'acquisizione di competenze e sostenere gli studenti nella scoperta dei propri talenti. La professionalità del docente si caratterizza, infine, per il suo contributo e per il coinvolgimento nella crescita dell'intera comunità educante.

L'azione didattica, nelle sue fasi di osservazione, progettazione, pianificazione, documentazione, valutazione e regolazione, costituisce la base dell'agire professionale di un docente. In tale processo, sono rappresentate le scelte in funzione dei traguardi da raggiungere e in base alle caratteristiche degli studenti a cui tali processi sono finalizzati nei relativi contesti. È nell'azione concreta, anche in caso di imprevisti, che il docente dimostra la propria competenza professionale, soprattutto trasformando eventuali crisi relazionali, gestionali, emotive e strutturali in un'occasione di crescita educativa, didattica e culturale per tutti e per ciascuno.

Le componenti che determinano il profilo professionale del docente abilitato sono costituite, dunque, da competenze altamente specializzate in relazione: alle discipline di insegnamento; alla gestione consapevole della complessità delle relazioni interpersonali, del loro carattere sistemico e della estrema variabilità delle condizioni in cui si collocano; alle tecniche strumentali e digitali che innervano e sostanziano l'azione formativa e i processi inclusivi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

3. Competenze professionali

La descrizione dinamica della professionalità del docente si delinea attraverso lo sviluppo e l'evoluzione continua delle competenze di seguito indicate:

a) competenze culturali, disciplinari, educative, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche, metodologiche e relazionali, con particolare attenzione all'inclusione, innovazione, "situazioni problema" e presa in carico delle povertà educative, accompagnate da una solida conoscenza della legislazione scolastica;

b) competenze nella micro e macro progettazione didattica, finalizzata a promuovere flessibilità organizzativa, valorizzazione dei talenti degli studenti, personalizzazione dei percorsi educativi, con particolare riferimento agli alunni con disabilità e agli alunni con bisogni educativi speciali (BES), non direttamente riconducibili a situazioni di disabilità, gestione dei gruppi classe in modalità cooperativa, orientate a sviluppare in tutti gli studenti competenze trasversali e apprendimento critico e consapevole;

c) competenze nella gestione dei gruppi classe, nella costruzione di ambienti favorevoli all'apprendimento e di relazioni positive con gli studenti;

d) competenze di regolazione del proprio agire professionale, che si traducono nel saper "leggere" la situazione, prevederle e misurarne gli scostamenti rispetto a quanto atteso o progettato, intervenire con efficacia;

e) competenze specifiche nella didattica orientativa volta a sviluppare le risorse in possesso di tutti e di ciascuno, e ad incoraggiare la costruzione di una positiva immagine di sé e del progetto di vita;

f) competenze nello svolgimento dei compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica, con l'autovalutazione di istituto e il miglioramento del sistema scolastico, assicurando la propria disponibilità ad assumere funzioni e responsabilità nelle dimensioni didattiche, formative, organizzative, nel rispetto della deontologia professionale;

g) competenze nell'osservazione, documentazione, verifica e valutazione di processo, di prodotto e di contesto tra loro correlate e interconnesse, finalizzate al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti;

h) competenze nel lavoro collaborativo, finalizzato alla collegialità delle scelte educative, didattiche, metodologiche con gli altri docenti che operano nei gruppi classe e con l'intera comunità professionale della scuola, anche mediante la realizzazione di esperienze di continuità orizzontale e verticale;

Il CSPI propone di inserire:

a) competenze culturali, **linguistiche**, disciplinari, ... con particolare attenzione all'inclusione, **all'interculturalità, all'internazionalizzazione**, all'innovazione, "situazioni problema"...

b) progettazione didattica **ed educativa**, finalizzata ...

f) ... l'organizzazione scolastica, **con il collegamento con il territorio**, con l'autovalutazione di istituto ...

Il CSPI propone di inserire (con conseguente cambio alfabetico delle lettere successive) il nuovo punto:

h) la competenza riflessiva e autovalutativa, anche in relazione al tirocinio indiretto.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>i) competenze relazionali e comunicative nella gestione dei rapporti con le famiglie degli studenti, anche attraverso le funzionalità consentite dai registri elettronici, con esperti esterni, agenzie educative e soggetti del territorio;</p> <p>j) competenze digitali che riguardano la capacità di promuovere l'educazione ai media, utilizzare le tecnologie digitali per la comunicazione organizzativa, la collaborazione e la crescita professionale; individuare, valutare e selezionare le risorse digitali utili per la didattica, tenendo in giusta considerazione - anche nella fase di progettazione - gli obiettivi specifici di apprendimento, il contesto d'uso, e i bisogni degli studenti che ne fruiranno; utilizzare le tecnologie digitali per favorire una maggiore inclusione, personalizzazione e coinvolgimento attivo degli studenti; aiutare gli studenti ad utilizzare in modo creativo e responsabile le tecnologie digitali per attività riguardanti l'informazione, la comunicazione, la creazione di contenuti, il benessere personale e la risoluzione dei problemi; avvalersi delle tecnologie digitali per sostenere i processi di apprendimento autoregolato (pianificazione, monitoraggio, riflessione metacognitiva); adoperare strumenti e strategie digitali per migliorare le pratiche di valutazione.</p>	
<p>4. Standard professionali minimi</p> <p>Il candidato all'abilitazione professionale all'insegnamento deve dimostrare padronanza in relazione a:</p> <p>1) nuclei basilari dei saperi disciplinari che appartengono alla classe di concorso per la quale concorre;</p> <p>2) epistemologia e metodologia contemporanee delle discipline di insegnamento a cui si riferisce la classe di concorso;</p> <p>3) almeno due ulteriori epistemologie e metodologie che, nella storia, abbiano presieduto alla produzione organizzata delle conoscenze nelle discipline di insegnamento a cui si riferisce la classe di concorso;</p> <p>4) principali connessioni interdisciplinari esistenti tra le discipline a cui si riferisce la classe di concorso o alle altre discipline. Nello specifico, saranno valutati:</p> <p>a) la conoscenza delle linee guida/indicazioni nazionali e la correlazione con i saperi disciplinari e l'eventuale curriculum di istituto, con riferimento agli obiettivi di apprendimento, ai traguardi di competenza ovvero ai risultati di apprendimento previsti dagli ordinamenti didattici vigenti;</p> <p>b) nel caso della scuola secondaria di secondo grado, la correlazione con il Profilo Educativo Culturale e Professionale (PECUP) proprio dei distinti indirizzi di studio;</p> <p>5) capacità di promuovere le otto competenze chiave europee per l'apprendimento permanente (competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica;</p>	<p>Il CSPI propone la seguente modifica/riscrittura:</p> <p>3) le epistemologie disciplinari susseguite nella storia fino a quelle contemporanee che abbiano presieduto alla produzione organizzata delle conoscenze nelle discipline di insegnamento a cui si riferisce la classe di concorso.</p>



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali);</p> <p>6) capacità di trasformare, anche con l'utilizzo di strumenti e didattica digitale, in presenza e a distanza, l'insegnamento in apprendimento significativo e critico da parte dello studente. Nello specifico, sono valutati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la capacità di esplicitare e chiarire prioritariamente al gruppo classe gli obiettivi dell'attività, le possibili strategie da utilizzare, i criteri di valutazione del processo e del prodotto finale;b) la capacità di diversificare attività e metodologie in relazione agli obiettivi di apprendimento, anche rispetto alle modalità di verifica, con attenzione all'individualizzazione e alla personalizzazione dei percorsi;c) la capacità di integrare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione all'interno dell'attività;d) la capacità di fornire agli alunni un feedback continuo sullo svolgimento delle attività e sui risultati conseguiti, tenendo conto anche delle eventuali difficoltà riscontrate; <p>7) capacità di padroneggiare le principali strategie organizzative e metodologicodidattiche, in grado di sostenere didattiche speciali e personalizzate volte ad assicurare l'inclusione degli studenti disabili e con bisogni educativi speciali. Nello specifico, sono valutati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la capacità di costruire ambienti di apprendimento inclusivi;b) la capacità di coinvolgimento in modo attivo di tutti gli alunni;c) la capacità di modulazione del percorso didattico secondo una suddivisione programmata e graduale dei contenuti, predisponendo strumenti adeguati ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi degli alunni;d) la capacità di coinvolgere tutte le figure professionali che concorrono alla formazione degli alunni, nelle attività proposte in modo diretto e indiretto; <p>8) capacità di progettazione didattica, anche per unità di apprendimento, e di flessibilità organizzativa e gestionale dei gruppi classe/interclasse anche per gruppi di livello, di compito ed elettivi tali da favorire la personalizzazione e la valorizzazione dei talenti di ciascuno, lo sviluppo delle competenze trasversali, linguisticocomunicative e di apprendimenti significativi, critici e consapevoli per tutti gli studenti. Nello specifico, sono valutati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la progettazione per nuclei disciplinari significativi;	
---	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>b) la coprogettazione con l'insegnante di sostegno e le eventuali altre figure di riferimento, visto il PEI (Piano Educativo Individualizzato), al fine di favorire l'inclusione degli alunni con disabilità;</p> <p>c) la progettazione in funzione dei PDP (Piani Didattici Personalizzati) degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e degli alunni con altre tipologie di bisogni educativi speciali;</p> <p>d) la progettazione di percorsi che valorizzino, in modalità inclusiva, processi di personalizzazione, considerando anche l'eventuale presenza di alunni ad alto potenziale o che abbiano già raggiunto in modo ottimale gli obiettivi di apprendimento;</p> <p>e) l'individuazione e le modalità di utilizzo di adeguati strumenti compensativi e di eventuali misure dispensative, ove necessarie;</p> <p>f) la rimodulazione del percorso didattico in considerazione degli obiettivi di apprendimento conseguiti dal gruppo classe;</p> <p>g) la progettazione dei tempi, degli spazi e dell'ambiente di apprendimento, anche in una prospettiva laboratoriale;</p> <p>9) capacità di gestire l'E-Portfolio delle competenze personali, nelle sue funzioni documentarie, narrative, certificative, valutative, auto valutative e orientative, assumendolo come strumento di lavoro.</p> <p>10) funzioni e modalità della valutazione interna ed esterna degli apprendimenti formali, non formali e informali. Nello specifico, sono valutati:</p> <p>a) la capacità di utilizzare ed eventualmente adattare le tipologie di prove e i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti;</p> <p>b) la coerenza tra le tipologie di verifica formalizzate e le attività progettate e realizzate;</p> <p>c) la capacità di coprogettare le prove di verifica e il processo valutativo con l'insegnante di sostegno e con le eventuali altre figure di riferimento in stretto raccordo con gli obiettivi previsti dai PEI;</p> <p>d) la capacità di tenere conto dei percorsi personalizzati dei PDP degli alunni con DSA e degli eventuali PDP e comunque delle caratteristiche degli alunni con altre tipologie di BES, al fine dell'adozione degli appropriati strumenti compensativi e misure dispensative;</p> <p>e) la capacità di esplicitare agli studenti le consegne e i criteri di valutazione e di rispettare i tempi di restituzione delle prove corrette e valutate, fornendo il feedback necessario a trasformare l'errore in occasione di apprendimento;</p> <p>f) la capacità di valutare le competenze trasversali.</p>	
--	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI, infine, in relazione all'Allegato 1, propone l'integrazione degli *"Obiettivi formativi minimi"* per le *"Discipline relative all'acquisizione di competenze nell'ambito della legislazione scolastica"* con i seguenti punti:

- la disciplina costituzionale inerente il diritto all'istruzione e la libertà di insegnamento;
- la funzione docente;
- l'amministrazione scolastica;
- il sistema nazionale di istruzione.

Il CSPI, auspicando che siano accolte le osservazioni, le integrazioni e i suggerimenti proposti, esprime parere favorevole sul presente schema di Decreto.